



ato 1 all'atto reg.to a
tenere il 5 LUG. 2022 al
2062 con
liquidati esente per cui
per imposta il 0,00



IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE



STATUTO

GRUPPO ARCHEOLOGICO
CELLINA MEDUNA "CONTE GIUSEPPE DI RAGOGNA" OdV

"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE"



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, spanning across the middle of the page.]



Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Tesis di Vivaro (PN), l'Organizzazione non riconosciuta denominata Gruppo Archeologico Cellina Meduna "Conte Giuseppe di Ragogna OdV"; di seguito Gruppo.

I contenuti del Gruppo sono democratici e la struttura si configura quale Organizzazione di volontariato (OdV) così come previsto dal decreto legislativo n.117/2017.

Articolo 2

STATUTO

1. Il Gruppo, già operante dal 1976 e costituito quale Associazione regolata dai patti trascritti nell'atto 25 marzo 1982, Notaio Marzona di Spilimbergo, n.66918 di rep., n.33222 di racc., registrato a Maniago il 13 aprile 1982 al n. 563, mod. I, vol. 106, è ora disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola i soci alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. Il Gruppo intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione e prevede:
 - 3.1 l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 3.2 il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel successivo comma 3.3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - 3.3 il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita del Gruppo, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore secondo l'art. 9 del D. Lgs. 117/2017;
 - 3.4 l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;



- 3.5 L'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento del Gruppo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci;
- 3.6 l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- 3.7 la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed assicurando per i soci il diritto di voto. In caso di soci minorenni il diritto al voto viene loro riconosciuto attraverso soggetti aventi la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- 3.8 l'uso nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "OdV".

Articolo 3

FINALITA'

1. Il Gruppo persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale senza alcun indirizzo di carattere politico e o religioso e si propone la promozione delle forme aggregative tramite attività di volontariato. Pertanto può occuparsi:
 - 1.1 della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse archeologico e d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42;
 - 1.2 della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997.
2. Il Gruppo può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché utile alla realizzazione degli scopi sociali. L'attività di tutela, valorizzazione e promozione può estrinsecarsi anche mediante la cooperazione con enti pubblici e privati interessati che possono avvalersi convenzionalmente della collaborazione del Gruppo.

Il Gruppo ha, altresì, lo scopo di:

 - contribuire alla ricerca archeologica, per lo più, nelle aree Meduna e Cellina, sia con monitoraggi, scoperte e segnalazioni di siti archeologici alla Soprintendenza e con ricerche di superficie, che con pubblicazioni, conferenze e mostre su argomenti inerenti la materia, e più in generale con ciò che può direttamente o indirettamente favorire la ricerca, gli studi archeologici e storici, ivi comprese la partecipazione a campagne di scavi eseguiti da qualsiasi Ente a norma di legge;



· promuovere azioni tendenti alla salvaguardia e conservazione di tutto ciò che riveste particolare interesse archeologico quali la promozione di iniziative per campagne di scavo nei siti segnalati dal Gruppo e la partecipazione con le Autorità competenti all'organizzazione delle eventuali campagne di scavo; gestire i servizi e le attività connesse con l'Antiquarium di Tesis e promuovere iniziative opportune per migliorare e sviluppare l'Antiquarium stesso.

Tutte queste attività sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo.

Articolo 4

COLLABORAZIONI ED ADESIONI

1. Il Gruppo può partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
2. Il Gruppo può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Articolo 5

ASSOCIATI-VOLONTARI

1. Gli associati-volontari, di seguito soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite del Gruppo, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività dei soci deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà.
3. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai soci possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dell'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai soci possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17.



6. La qualità del socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Gruppo.
7. Il Gruppo deve assicurare i soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. Possono far parte al Gruppo le persone fisiche, gli enti e le associazioni che, per la loro attività, siano interessati a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV.
9. Possono aderirvi tutte le persone interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nella finalità del Gruppo, ne accettino senza riserve il regolamento statutario e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. Sono aderenti al Gruppo quelli che sottoscrivono il presente statuto.
10. Nei limiti fissati dalla legge, il Gruppo potrà avvalersi di professionisti che svolgono attività tecnica ed amministrativa per il buon funzionamento del Gruppo stesso e per qualificare l'attività svolta.
11. Il numero dei soci è illimitato, ed in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
12. La domanda di adesione va presentata all'organo di amministrazione, il quale ne decide l'iscrizione a decorrere dalla data di deliberazione consiliare. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.
13. Se la domanda d'ammissione viene respinta, l'organo di amministrazione, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, deve entro 30 gg. motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.
14. Chi ha proposto la domanda può entro 30 gg. dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;
15. Gli aderenti sono tenuti a versare al Gruppo, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione; qualora sia richiesta l'assicurazione, il contributo assicurativo sarà a carico del Gruppo stesso nella misura e con le modalità che verranno stabilite dalla assemblea dei soci. La quota d'iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e non è frazionabile.

Articolo 6

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto: 1.1 di partecipare alle assemblee;

1.2 di votare se sono iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci;



- 1.3 d'informazione e di controllo, per quanto riguarda la vita e l'attività del Gruppo in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
 - 1.4 di svolgere attività di programma e di organizzazione del Gruppo;
 - 1.5 di partecipare a tutte le manifestazioni del Gruppo;
 - 1.6 di esaminare i libri sociali prendendone visione diretta presso la sede del Gruppo o per via telematica.
1. I soci sono obbligati:
 - 2.1 al versamento del contributo associativo entro il 31 gennaio di ogni anno e delle eventuali spese di iscrizione al momento dell'adesione;
 - 2.2 all'osservanza del presente Statuto;
 - 2.3 all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - 2.4 al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci e dall'organo di amministrazione;
 - 2.5 ad un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno del Gruppo animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Articolo 7

RECESSO O ESCLUSIONE

1. La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione;
2. Oltre che per i casi previsti dalla legge è possibile la recessione o l'esclusione del socio:
 - 2.1 che abbia perduto i requisiti di ammissione;
 - 2.2 che non abbia effettuato il versamento della quota sociale per almeno due anni;
 - 2.3 che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - 2.4 per il venir meno del perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - 2.5 in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Gruppo o fomenti dissidi e disordini tra i soci.
3. L'organo di amministrazione verifica i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso o l'esclusione e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata ai soci destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Il socio, che intende recedere dal Gruppo, deve dare apposita comunicazione scritta al organo di amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.



5. Il socio non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio del Gruppo.

Articolo 8

ORGANI DEL GRUPPO

1. Gli organi del Gruppo sono:
 - 1.1 l'Assemblea dei soci;
 - 1.2 l'Organo di amministrazione;
 - 1.3 il Presidente;
 - 1.4 l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci, di seguito assemblea, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione; in questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro incaricato, nominato dal Presidente tra i membri del organo di amministrazione.
3. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuo; le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica che abbia o alla quale sia conferita la relativa rappresentanza
4. La partecipazione alla assemblea non è delegabile nemmeno ad altro socio.
5. Spettano all'assemblea ordinaria le seguenti competenze inderogabili:
 - 5.1 fissare le linee di indirizzo per l'attività del Gruppo;
 - 5.2 eleggere o revocare il Presidente, e gli altri membri dell'organo di amministrazione,
 - 5.2bis nomina, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - 5.3 deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;



- 5.4 stabilire, su proposta dell'organo di amministrazione, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
- 5.5 approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dall'organo di amministrazione;
- 5.6 approvare il programma di attività proposto dal organo di amministrazione sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
- 5.7 deliberare sull'esclusione dei soci;
- 5.8 approvare altre eventuali proposte avanzate dall'organo di amministrazione;
- 5.9 accettare erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- 5.9bis discutere e deliberare relativamente a ogni argomento ad essa demandato per regolamento statutario.
- 6. Spetta all'assemblea straordinaria:
 - 6.1 deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - 6.2 deliberare sullo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione del Gruppo.
 - 6.3 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto per quanto di sua competenza.
- 7. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata otto giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
- 8. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza di tutti i soci aventi diritto al voto; mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 9. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
- 10. Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei soci intervenuti, mentre nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi più uno dei soci intervenuti.
- 11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto da Presidente. Ogni socio del Gruppo ha diritto a consultare il verbale.
- 12. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
- 13. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio palese o segreto se richiesto da uno dei soci e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.



Articolo 10

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è formato da 5 membri (4 più il Presidente), nominati dall'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti soci): si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Esso può cooptare altri membri fino al massimo di cinque in qualità di esperti.

Quest'ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.

2. I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri dell'organo di amministrazione possono essere revocati dall'assemblea a maggioranza degli aderenti.
3. L'organo di amministrazione su proposta del Presidente può nominare un segretario/tesoriere, preferibilmente tra i membri dell'organo stesso.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 8 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee di indirizzo indicate dall'assemblea. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.

6. L'organo di amministrazione può proporre dei regolamenti interni all'assemblea, per un migliore funzionamento dell'organizzazione.
7. L'organo di amministrazione ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 11

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che presiede anche l'assemblea e l'organo di amministrazione, viene eletto dall'assemblea nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali.
3. Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti ed in ogni sede.
4. Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto del Gruppo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, le riunioni dell'organo di amministrazione e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e delle riunioni del organo di amministrazione e lo custodisce presso la sede del Gruppo, dove può essere consultato da tutti i soci.
7. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte da un componente dell'organo di amministrazione, nominato dal Presidente stesso.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 13

SEGRETARIO/TESORIERE

1. L'organo di amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un segretario/tesoriere con i seguenti compiti:
 - 1.1 curare la stesura del verbale di ogni assemblea e di ogni riunione del organo di amministrazione;
 - 1.2 curare la corrispondenza;



- 1.3 aggiornare i libri sociali;
- 1.4 curare diligentemente la contabilità del Gruppo;
- 1.5 predisporre lo schema di progetto del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'organo di amministrazione entro il mese di marzo dell'esercizio successivo;
- 1.6 curare i rapporti con gli istituti di credito;
- 1.7 redigere periodicamente l'inventario dei beni del Gruppo.
2. La funzione di segretario/tesoriere è gratuita e può essere affidata anche a più di una persona.

Articolo 14

COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi ed i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di una figura indicata dal Centro Servizi del Volontariato di Pordenone o, in alternativa, da un'analogha struttura pubblica che fornisca i medesimi servizi.
2. La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Articolo 15

GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Articolo 16

RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



- 1.1 quote associative ed eventuali contributi dei soci;
- 1.2 contributi ed elargizioni liberali e beni mobili e immobili pervenuti al Gruppo a qualunque titolo;
- 1.3 contributi da privati;
- 1.4 contributi dello Stato, della Regione, di amministrazioni pubbliche corrisposti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 55 D. Lgs. 117/2017 di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- 1.5 fruizione del 5‰ dell'IRPEF;
- 1.6 contributi da organismi internazionali;
- 1.7 donazioni e lasciti testamentari;
- 1.8 rimborsi derivanti da convenzioni;
- 1.9 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 17

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Il Gruppo deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede del Gruppo 10 gg. prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

Articolo 18

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci del Gruppo.





Articolo 19 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Così approvato dall'Assemblea dei Soci a Tesis in data 10 luglio 2022.



Gruppo Archeologico Cellina Meduna
"Co. Giuseppe di Ragogna"
33099 Tesis di Vivaro (PN)

Il Presidente

(Trevisan Aldo)



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in blue ink.